

scussione. Anche qui mi permetta l'onorevole mio amico Branca di rilevare l'errore in cui incorse a questo riguardo, e nella speranza di persuaderlo, mi permetterò di mettergli sott'occhio qualche articolo delle leggi da lui invocate, che probabilmente gli è sfuggito. Cominciamo dalla legge piemontese, il cui articolo 129 è concepito così :

« Nessun terreno bandito potrà cessare di esserlo e venire tolto dalla tabella, senza uno speciale decreto dell'intendente della provincia, il quale non potrà emanarla se non in seguito ad una conforme deliberazione comunale stata debitamente pubblicata, come i precedenti articoli 127 e 128, e dopo sentito l'ingegnere e l'ispettore del circondario. In caso di disparere l'intendente, prima di rilasciare il suo decreto, trasmetterà tutte le carte col suo parere ragionato all'azienda forestale per l'opportuna decisione. »

L'articolo 130 così si esprime ; e siccome le disposizioni in esso sancite sono assai severe, così prego l'onorevole Branca di prestare attenzione :

« Nei terreni banditi non si può sradicare nè tagliare qualunque siasi pianta, sfrondare qualsiasi ramo, come neppure farvi scavi od altre operazioni, se non previa una speciale licenza dell'intendente della provincia, e sotto quelle condizioni e cautele che verranno da lui prescritte dopo sentito il Consiglio comunale, l'agente dell'amministrazione dei boschi, e dove c'è anche l'uffiziale del Genio civile. »

« Se non si uniformasse a queste prescrizioni, ovvero procedesse a qualcuna delle operazioni sopra indicate, ecc. »

E qui seguono le penalità che tralascio per amore di brevità di sottoporre alla Camera ed all'onorevole Branca, benchè mi preme di constatare essere le medesime oltremodo severe.

Identiche disposizioni, per quanto concerne la sostanza, si riscontrano nella legge lombarda, che non starò a leggere per brevità di tempo. L'onorevole Branca vedrà dunque che la nostra legge è un tantino più liberale della piemontese e della lombarda, e che per conseguenza la Giunta non può meritare le censure a cui venne fatto segno dall'onorevole Branca.

Per le esposte considerazioni la Commissione non potrebbe in verun modo accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Branca.

Una parola di risposta debbo anche dare all'onorevole mio amico Della Rocca, il quale è tornato sopra un principio già più volte emesso durante questa discussione.

Egli dice : coll'articolo 1 voi avete dichiarata libera la proprietà forestale, e poi con tanti altri articoli l'avete avvinta in modo che questa libertà diventa una vera schiavitù.

Mi perdoni l'onorevole Della Rocca, ma non è veramente esatto quanto venne da lui asserito.

Non so se egli abbia votato l'articolo 1.

DELLA ROCCA. No.

PISSAVINI. Se non l'ha votato, egli avrà almeno sott'occhio l'articolo, che è così concepito :

« La proprietà forestale è libera ai termini del diritto comune, ad eccezione di quella sottoposta a vincolo nell'interesse generale, a norma della presente legge.

« I boschi dello Stato, dei comuni e degli altri corpi morali, sebbene non sottoposti a vincolo, sono amministrati con le discipline determinate da questa legge. »

Se adunque l'articolo 1 portava la necessità di sottoporre a vincolo nell'interesse generale una parte di questi beni, doveva questo vincolo, per logica conseguenza, essere regolato da ulteriori disposizioni.

Queste disposizioni sono appunto tracciate nell'articolo 11 che la Commissione mantiene, come quelle che reputa migliori per l'interesse pubblico.

Essa quindi non può parimente accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Della Rocca, tanto più che egli vorrebbe deferire la cognizione di alcune questioni all'esame di un Consiglio forestale della provincia che non esiste e, per quanto mi consta, non ha esistito mai.

Ho ancora una parola da dire sull'emendamento dell'onorevole Tasca.

Anche a riguardo di questo emendamento, debbo osservare che non esistono oggi nè ispettori ingegneri nè economi forestali, e quando, per soddisfare al desiderio dell'onorevole Tasca, si volessero appositamente creare questi due impieghi, si ricordi la Camera che sarà una nuova spesa che si apporterà sul bilancio dello Stato.

La Giunta però ritiene che, essendovi già troppi impiegati forestali, non è nè opportuna nè utile la creazione di questi due nuovi posti, di ispettore ingegnere od economo forestale, motivo per cui dichiara di non accettare l'emendamento dell'onorevole Tasca.

Nè a recedere da questo suo fermo proposito valgono le modificazioni apportate al suo emendamento, ed enunciate nel suo ultimo discorso.

Se bene ne ho afferrato il concetto, il nuovo emendamento Tasca, se non implica una nota di biasimo e d'incapacità pei vecchi impiegati forestali, conterrebbe però un atto meno che giusto verso coloro che per tanti anni prestano onorati servizi nell'amministrazione forestale. Questa sola considerazione induce la Commissione a respingerlo.

Conchiuderò quindi il mio dire, pregando la Camera a non accettare gli emendamenti degli onorevoli Branca, Della Rocca e Tasca.

CENCELLI. Stante l'ora tarda, mi limiterò a pochissime osservazioni.

Ho domandato la parola dietro il discorso dell'onorevole Branca, al quale intieramente non mi potrei associare ; accetto però, e pienamente, quello dell'onorevole Della Rocca, che cioè la libertà dei fondi debba essere la più estesa che sia possibile.